## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

# DENUNCIA

\* \* \*

I sottoscritti **Avv. Gianfranco Amato**, nato a Varese, il 1° marzo 1961, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentate dell'associazione **Giuristi per la Vita**, Codice Fiscale 97735320588, e Antonio Brandi, nato a Roma il 10 maggio 1952, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione **Pro Vita Onlus**, Codice Fiscale 94040860226, elettivamente domiciliati ai fini della presente denuncia presso lo studio dell'Avv. Emanuele Curti in Roma, Via di Ripetta n. 142, (indirizzzo di posta elettronica certificata: emanuelecurti@ordineavvocatiroma.org);

#### **PREMESSO**

- che in data 12 ottobre 2014 il Sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, ha pubblicamente dichiarato di voler procedere alla trascrizione di matrimoni stipulati all'estero tra persone dello stesso sesso, nonostante tale atto sia ritenuto illegittimo non solo da un'espressa circolare emanata dal Ministro dell'Interno in data 7 ottobre 2014 (doc.1), ma anche dalla magistratura ordinaria (doc.2-3-4);
- che lo stesso Sindaco ha più volte pubblicamente dichiarato alla stampa la propria intenzione di non voler osservare le disposizioni vincolanti ricevute dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto di Roma, né di applicare le espresse disposizioni della vigente normativa in materia;
- che in data 15 ottobre 2014, un gruppo di consiglieri comunali capitolini ha presentato un esposto al Prefetto di Roma per denunciare il grave comportamento del Sindaco e per chiedere una diffida allo stesso Marino dall'emanare atti contra legem in una materia delegata dal Governo, qual è l'anagrafe civile;
- che in data 16 ottobre 2014, dopo che il Sindaco Ignazio Marino aveva pubblicamente annunciato la sua intenzione di procedere alla trascrizione illegittima dei matrimoni il sabato successivo, 18 ottobre 2014, il Prefetto di Roma diffidava formalmente lo stesso

Sindaco dal perseverare nel suo ostinato rifiuto di ottemperare alle disposizioni impartite, ricordando, peraltro, di «aver trasmesso a tutti i sindaci del territorio, compreso a quello di Roma, la circolare del ministero dell'Interno che parla chiaro: i matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso non sono validi in Italia, quindi gli atti dei Comuni sono privi di valore nonché illegittimi»;

- che in data 18 ottobre 2014 il Sindaco Ignazio Marino, in palese inosservanza della diffida notificatagli dal Prefetto di Roma e della circolare del Ministro dell'Interno, ha proceduto alla trascrizione di ben sedici matrimoni stipulati all'estero tra coppie dello stesso sesso;
- che in data 20 ottobre 2014 la Prefettura di Roma ha emesso una nota in cui si legge quanto segue: «Il Prefetto di Roma, avendo appreso dell'avvenuta trascrizione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso sul Registro di Stato Civile del Comune di Roma Capitale, ha in data odierna trasmesso una lettera al sindaco invitandolo ad annullare le trascrizioni effettuate. Il Prefetto di Roma si riserva, qualora il Sindaco non provveda, di procedere alla cancellazione delle trascrizioni ai sensi di legge»;
- che il Sindaco Ignazio Marino, il quale, peraltro, agisce in questa delicata materia delegata in qualità di Ufficiale del Governo, ha pubblicamente respinto al mittente la nota della Prefettura, affermando la propria intenzione di ignorare e non osservare il provvedimento prefettizio;
- che anche a seguito di tale pubblica dichiarazione di non osservanza, in data 23 ottobre 2014, due viceprefetti, la dott.ssa Alessandra de Notaristefani e la dott.ssa Enza Caporale, su ordine dello stesso Prefetto di Roma, hanno proceduto ad un'ispezione presso gli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Roma;
- che l'atteggiamento del Sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, e di eventuali dipendenti comunali in concorso oltre ad apparire eversivo integra il reato di reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, previsto e punito dall'art. 650 del Codice Penale;

- che, oltretutto, la dichiarazione resa il 13 ottobre 2014 da Ignazio Marino all'Agenzia ANSA, secondo cui lo stesso avrebbe personalmente provveduto alla trascrizione per «non esporre dipendenti comunali» ai rischi derivanti dall'adozione di atti illegittimi, prova chiaramente la piena consapevolezza da parte del Sindaco di Roma di agire contro la legge e in violazione di specifici provvedimenti dell'autorità governativa;

## **TANTO PREMESSO**

i sottoscritti Avv. Gianfranco Amato e Antonio Brandi, nelle qualità sopra indicate, ravvisando estremi di reato nei fatti lamentati sporgono

### **DENUNCIA**

nei confronti del Sindaco di Roma Capitale, IGNAZIO MARINO e di tutti gli eventuali dipendenti comunali concorrenti, affinché siano condannati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, previsto e punito dall'art. 650 del Codice Penale, e per tutti gli altri eventuali reati meglio ravvisati dall'Autorità Inquirente;

## **CHIEDONO**

di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 405 e 408 c.p.p., della eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione.

Roma li 29 ottobre 2014.

Con Osservanza

Avv. Gianfranco Amato

Antonio Brandi

Gabinetto Capo Dipartimento Prot. Uscita del 07/10/2014 Numero: 0010863

Classifica: UFFICIO I.40^/B.40^/BA





Ministero dell'Interno

N. 40^/ba-030/011/DAIT

Roma, 07 011. 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

e, per conoscenza:

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

Sono stati posti all'attenzione degli uffici ministeriali alcuni provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso.

Tali "direttive", ad ogni evidenza, non sono conformi al quadro normativo vigente. E ciò in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale.

Sul punto, va innanzitutto rilevato che, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dichiarativa, la sola sussistenza dei requisiti di validità previsti dalla *lex loci*, quanto alla forma di celebrazione, non esime l'ufficiale di stato civile dalla previa verifica della sussistenza dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle persone.



Al riguardo, occorre fare riferimento, in primo luogo, all'art. 27, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ("Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"), secondo cui "la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio", quindi all'art. 115 del codice civile, secondo cui "il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite".

Pertanto, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa

produrre effetti giuridicamente rilevanti.

Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall'art. 107 c.c., in base al quale l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio".

Infatti, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.

Tali conclusioni non mutano neppure ove la questione venga esaminata sul piano della legittimità costituzionale ovvero in relazione al

contesto europeo.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, la Corte costituzionale, sin dalla nota pronuncia n. 138 del 2010, ha statuito che l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio come unione tra persone di sesso diverso e questo significato non può essere superato. Né, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio, quantunque la Corte abbia stabilito che tra le formazioni sociali in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione rientra anche l'unione omosessuale. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni.

Per quanto, invece, concerne il riferimento al contesto europeo, non possono risultare dirimenti i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota



# Ministero dell'Interno

anche come "Carta di Nizza", in quanto entrambe, anziché vincolare i legislatori nazionali, rimettono a questi ultimi la decisione in materia.

Alla luce del quadro ordinamentale delineato e considerato che spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia.

Pertanto, ove risultino adottate "direttive" sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero – e nel caso sia stata data loro esecuzione – le SS. LL. rivolgeranno ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11, del d.lgs 267/2001.

Le SS.LL. vorranno, infine, sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, sulla regolarità degli archivi dello stato civile prescritta dall'art. 104 del d.P.R. 396/2000.

IL MINISTR



# Il Tribunale di Milano dice NO alla trascrizione del matrimonio omosessuale

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio).

Matrimonio omosessuale celebrato all'estero – Trascrizione in Italia – Esclusione

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssaGloria ServettiPresidenteDott.ssaPaola OrtolanGiudiceDott.ssaRosa MuscioGiudice rel.

riunito in camera di consiglio alla udienza del 2.7.2014; letti gli atti e i documenti di causa; visto il parere del PM in data 20.6.2014; sentita la relazione del Giudice Relatore; ha pronunciato il seguente

# **DECRETO**

rilevato che in data 1... proponevano ricorso ex artt. 95 e 96 DPR 396/2000 contro il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Cordoba il ... allegando in fatto che dopo il matrimonio in data ... aveva proceduto alla rettifica del proprio sesso anagrafico secondo la legge argentina n. 26743 del 23.5.2012; rilevato che l'intrascrivibilità dell'atto di matrimonio è stata motivata dall'Ufficiale dello Stato Civile di Milano, a seguito di richiesta di chiarimenti anche al Ministero dell'Interno, sul presupposto che si tratta di matrimonio contratto all'epoca della celebrazione tra soggetti dello stesso sesso e quindi non trascrivibile in quanto contrario alle norme di ordine pubblico ex art. 18 DPR 396/2000 (confr. doc. 1);

rilevato che i ricorrenti allegano in diritto che il rifiuto alla trascrizione opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile sia illegittimo in via principale perché il matrimonio tra le parti deve considerarsi un matrimonio tra persone di sesso diverso a seguito della rettificazione del proprio sesso anagrafico fatta da ..., avendo la legge argentina effetti retroattivi nella prospettazione dei ricorrenti e in via subordinata perché, anche a voler ritenere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non vi sarebbe contrarietà all'ordine pubblico, attesa la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012 che avrebbe sancito nella prospettazione dei ricorrenti sia il principio che la diversità di sesso dei nubendi non è presupposto naturalistico della fattispecie sia che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico, come anche di recente affermato da una pronuncia del Tribunale di Grosseto;

ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto in data 9.11.2011 tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (confr. doc. 2);

ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1 del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR:

ritenuto che, benché ... abbia proceduto secondo la legge argentina alla registrazione della rettifica del sesso in data 14.6.2012 (doc. 4), l'atto di matrimonio di cui si chiede la trascrizione risulta essere un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, infatti, che, contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, la legge argentina che ha introdotto la possibilità di ottenere la rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge 164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che accerti e dichiari il nuovo status della persona, non attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto l'art. 7 della citata legge argentina prodotta dai ricorrenti (doc. 3) testualmente sancisce "gli effetti della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della presente legge sono applicati a terzi dal momento dell'iscrizione nel registro"; ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria):

ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale "l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al

matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che "l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio";

ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, "la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea", precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "l'art. 12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti". A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo" detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce "il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", ma "secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", ma al contempo afferma che questi diritti "sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". E la ragione di questa "separazione" - come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea - sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea";

ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa;

ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte, la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita;

ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile;

Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.O.M.

respinge il ricorso proposto in data 12.6.2014 da ... Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza. Cosi deciso in Milano il 2 luglio 2014

# Il Tribunale di Milano dice NO alla trascrizione del matrimonio omosessuale

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Cosmai).

Matrimonio omosessuale celebrato all'estero (Europa) – Trascrizione in Italia – Esclusione

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Gloria Servetti Presidente Dott.ssa Laura Cosmai Giudice est. Dott. Giuseppe Buffone Giudice rel.

riunito in camera di consiglio alla udienza del 17 luglio 2014; letti gli atti e i documenti di causa; visto il parere del PM; sentita la relazione del Giudice Relatore; ha pronunciato il seguente

# DECRETO

rilevato che i ricorrenti ... propongono ricorso ex artt. 95 e 96 DPR 396/2000 contro il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Lisbona, Portogallo;

rilevato che sulla questione oggetto dell'odierno procedimento, questa Sezione ha già assunto una lettura interpretativa, in particolare nel decreto Trib. Milano, 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio):

ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (confr. doc. 2);

ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1 del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR;

•••

Riproduzione riservata

ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria);

ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale "l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che "l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio";

ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, "la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea", precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "l'art. 12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti". A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo"

detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce "il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", ma "secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", ma al contempo afferma che questi diritti "sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". E la ragione di questa "separazione" - come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea - sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea";

ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa;

ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte, la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita:

ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile;

ritenuto che non siano state addotte ragioni tali da indurre il Tribunale a mutare il proprio indirizzo dovendosi dunque pronunciare in senso conforme alla decisione su riportata;

ritenuto che il rigetto nel merito renda superfluo l'esame delle ulteriori questioni in rito (cd. principio della ragione più liquida);

Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.Q.M. respinge il ricorso proposto in data 6 giugno 2014 da ... Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza. Cosi deciso in Milano il 17 luglio 2014.



## LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

#### SEZIONE I CIVILE

Composta	dai	Signori	Magistrati
COMPOSIA	uai	Signon	MINIMARK

Dott. Giulio De Simone

Presidente rel.

Dott. Andrea Riccucci

Consigliere

Dott. Domenico Paparo

Consigliere

ha pronunciato il seguente

#### decreto

nella causa civile iscritta al n. 225/2014 del ruolo generale della volontaria giurisdizione di questa Corte e vertente tra

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto

RECLAMANTE

B e G C , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio

Boccini e Fabiana Di Vincenzo

RESISTENTI

nonché

Ministero dell'Interno e Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

INTERVENUTI

nonché

R L , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Vergelli

INTERVENUTA





Oggetto: stato civile.

Ritenuto, in via pregiudiziale, che l'interesse che legittima l'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, comma 2, c.p.c.), quale quello dispiegato nel caso concreto dall'associazione denominata R.

L. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere, anche solo in via indiretta o riflessa, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. Non ravvisandosi nella specie siffatto interesse va accolta la richiesta del P.G. e dichiarato inammissibile l'intervento.

Ritenuto, in via preliminare, che l'attività di tenuta dei registri dello stato civile costituisca prerogativa statale, svolta in via delegata secondo l'espressa previsione dell'art. 1 comma II del D.P.R. 396/2000: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile." Persiste dunque un potere di sovraordinazione dell'amministrazione dello Stato rispetto all'attività svolta dal sindaco in siffatta materia, così come previsto dall'art. 9 del cennato D.P.R. 396/2000 e puntualizzato dalla costante giurisprudenza della corte di legittimità (da ultimo, Cass. Civ. Sez. unite, n. 21658/2009). Nel caso concreto, il ricorso che gli interessati hanno proposto avverso il diniego dell'ufficiale dello stato civile è stato indirizzato non già al sindaco (che, come la giurisprudenza menzionata dagli stessi resistenti ha affermato, ne sarebbe stato legittimo destinatario ed avrebbe assunto la parte di contraddittore quale delegato del governo) ma al Comune, sia pure in persona del sindaco, così da pretermettere dalla controversia quella parte necessaria che è costituita, come s'è detto, dall'autorità statale. Né questa





lacuna è stata sanata dalla successiva, eventuale costituzione in giudizio del sindaco, che avrebbe in ipotesi potuto comparire nella propria veste di delegato governativo: dal verbale dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di Grosseto risulta che nessuno è comparso per il sindaco (e neppure per il Comune). Si è dunque verificata quella situazione che, prevista dall'art. 354 c.p.c., impone la rimessione della causa al primo giudice. I resistenti B e C dovranno rifondere allo Stato le spese del presente grado, che sono liquidate in complessivi € 3.900,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.280,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.

#### P.Q.M.

Dichiara la nullità del decreto impugnato e rimette le parti avanti al Tribunale di Grosseto. Condanna i resistenti B e C , in solido tra loro, a rifondere all'Amministrazione dello Stato le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 3.900,00, oltre accessori di legge.

Firenze 19 settembre 2014.

II Presidente

Depositato in Cancelleria

CANCELLIERE

Marin: Marocci

